

ENTE BILATERALE PESCA (EBIFONDO)

Regolamento per l'erogazione del trattamento economico integrativo alle indennità temporanee di malattia ed infortunio per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima

Articolo 1

A far data fa 1° gennaio 1998 al personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima tenute all'applicazione del CCNL che riguarda i suddetti lavoratori, viene corrisposto dal Fondo Integrativo malattia ed infortunio della Pesca EBIFONDO (diretta emanazione di E.BI.PESCA) in conformità a quanto previsto dagli articoli 56, 59 e 59 bis del CCNL vigente, una integrazione economica al trattamento di legge in caso di malattia e/o infortunio sul lavoro, secondo le norme e le procedure previste dal presente regolamento.

Articolo 2

Per aver diritto alle prestazioni di cui al precedente articolo si devono verificare le seguenti condizioni:

1. versamento da parte del datore di lavoro del contributo suppletivo con l'applicazione delle aliquote di premio come indicate dall'articolato contrattuale del vigente CCNL o da successive modifiche derivanti da accordi tra le parti firmatarie il CCNL stesso;
2. sopravvenienza dell'evento morboso in costanza di rapporti di lavoro di cui al precedente articolo 1;
3. l'avvenuto pagamento da parte dell'Istituto preposto alla erogazione delle indennità di legge per i periodi di malattia o di infortunio sul lavoro per i quali si richiede l'integrazione da parte di "EBIFONDO".

Articolo 3

L'integrazione sarà corrisposta a partire dal 4° giorno per la malattia e dal giorno successivo a quello dello sbarco per infortunio e fino ad un massimo di 75 giorni agli aventi diritto per ogni giorno per il quale il richiedente ha percepito l'indennità di malattia o infortunio a carico dell'Istituto preposto per legge con le modalità previste dal successivo articolo 4.

L'integrazione di cui al successivo articolo 4 sarà corrisposta altresì oltre il settantacinquesimo giorno per l'intero periodo indennizzato dall'Istituto preposto per legge, in caso di infortunio o malattie con ricovero ospedaliero superiore a 60 giorni e per malattie che comportino grandi interventi chirurgici come definiti dall'ANIA.

Articolo 4

L'importo dell'indennità integrativa a carico di EBIFONDO ed il limite massimo di giornate indennizzabili per malattia ed infortunio sono deliberate annualmente dal Consiglio di Amministrazione in relazione all'andamento finanziario del Fondo.

L'importo dell'indennità integrativa giornaliera è pari a 7,00 euro.

Articolo 5

Per la richiesta della prestazione il lavoratore deve inoltrare ad EBIFONDO, anche tramite l'organizzazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato o tramite un istituto di patronato, la relativa domanda compilata sull'apposito modulo predisposto da EBIFONDO.

Articolo 6

La domanda di cui al precedente articolo 5 deve essere inoltrata ad EBIFONDO, unitamente a copia della richiesta dell'indennità di legge inoltrata all'Istituto preposto alla erogazione per legge, entro e non oltre 180 giorni dal termine dell'evento morboso.

Nel caso in cui il termine temporale così computato risulti superiore a 12 mesi dall'inizio della patologia, il lavoratore dovrà documentare la motivazione del protrarsi delle cause del sinistro.

La denuncia dell'evento nonché lo stato dei versamenti contributivi suppletivi ad EBIFONDO, dovranno essere certificati dall'Armatore, da cui dipende il richiedente, attraverso la compilazione l'apposito spazio riservato nel modulo predisposto da EBIFONDO.

Articolo 7

Per la data di inizio e di termine dello stato morboso fa testo la data di liquidazione della prestazione di legge e la documentazione rilasciata dall'Istituto preposto all'atto del pagamento delle predette indennità che va inviata in originale.

Articolo 8

Le domande pervenute che in sede di esame dovessero risultare carenti nella compilazione o nella documentazione allegata rimarranno sospese fino alla completa presentazione della documentazione richiesta, la quale dovrà pervenire ad EBIFONDO entro 45 giorni dalla data in cui viene richiesta.

La mancanza di risposta, decorso tale periodo, comporterà la decadenza della domanda.

Articolo 9

Le domande vengono respinte da EBIFONDO quando:

1. la presentazione sia avvenuta oltre 180 dal termine previsto dal precedente articolo 6, avendo in tal senso valore la data del timbro postale;
2. il lavoratore non sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
3. risultino carenti nella compilazione o nella documentazione allegata ed il richiedente non abbia ottemperato a quanto previsto al precedente articolo 8.

Articolo 10

Delle domande respinte EBIFONDO, nel darne motivata comunicazione agli interessati, dà loro un termine di 30 giorni per produrre eventuali osservazioni documentate le quali saranno oggetto di giudizio definitivo da parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo stesso.

Articolo 11

L'avvenuta sospensione o reiezione della domanda verrà comunicata da EBIFONDO all'Organizzazione o all'Istituto di patronato che ha patrocinato la pratica, o direttamente al lavoratore interessato.

Articolo 12

Per quanto non previsto dal presente regolamento, ovvero per le modifiche che si rendessero necessarie deciderà con propria delibera il Consiglio di Amministrazione dei EBIFONDO.

Articolo 13

Il richiedente la prestazione, deve dare il proprio consenso, ai sensi della legge 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni, affinché l'Ente ovvero i terzi che gestiscono la pratica possano trattare la pratica stessa, utilizzando sia i dati personali comuni già in possesso dell'Istituto preposto alla erogazione delle indennità di legge per malattia o per infortunio sul lavoro ovvero sensibili come di volta in volta eventualmente richiesto